

REPERTORIO N. 58.397

RACCOLTA N.16.388

RIUNIONE DELLA DEPUTAZIONE

Registrato a GENOV.

DELLA FONDAZIONE CANEVARI DEMETRIO

il 4/8/2005

ooo

N° 7193 (1)

REPUBBLICA ITALIANA

€ 168,00

Ventisei luglio duemilacinque.

R

In Genova, Via Lomellini civico due, innanzi a me Notaro Riccardo Ridella,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari alla
residenza di Genova, senza assistenza dei testi per avervi d'accordo ri-
nunciato,

sono comparsi i signori



X - Marchese ALBERTO D'ORIA, nato a

- N.H. Prof. PIERO LAZAGNA, nato a

- N.H. Arch. ENRICO GIUSEPPE DORIA - LAMBA, nato a

- N.H. OSCAR BADO, nato a

R

- Avv.to NICOLA VARESE, nato a

R

Detti comparenti cittadini italiani come dichiarano, della cui identità personale io Notaro sono certo, _____

_____ dopo avere premesso _____

a) di essere i componenti della Deputazione cui per statuto è affidata l'amministrazione della fondazione denominata "CANEVARI DEMETRIO" con sede in Genova Via Lomellini civico numero 2, istituita da Demetrio Canevari fu Teramo con Testamento in data 30 Aprile 1623 a rogito del Notaro Vincenzo Monaldi di Roma e successivo Codicillo in data 7 settembre 1625 a rogito del Notaro Gerolamo Belli di Roma, dichiarata Opera Pia con Regio Decreto in data 12 marzo 1885; _____

b) che la presente riunione è stata ritualmente convocata; _____

c) che con verbale della riunione della deputazione a mio rogito in data ventitrè marzo duemilaquattro - Rep. N. 56.351/Racc. N. 15.167 registrato a Genova il 1 aprile 1994 al n.2833 (1) - venne approvato un nuovo statuto in seguito all'avvenuto accoglimento, da parte della Regione Liguria, dell'istanza a suo tempo presentata allo scopo di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; _____

d) che la Regione Liguria ha suggerito una serie di modifiche da apportare al testo come sopra approvato per cui si rende necessario adottare un nuovo statuto che recepisca tali indicazioni, nel rispetto delle condizioni e dei principi stabiliti dalle Tavole di Fondazione; _____

_____ deliberano _____

- di approvare il nuovo testo di statuto della fondazione "CANEVARI DE-

Ag

METRIO" che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" con l'unito
inventario del patrimonio della fondazione, omessane la lettura per e-
spressa rinuncia formulata dai comparenti, i quali danno atto di ben cono-
scere detti documenti, e previa vidimazione fattane dagli stessi e da me
Notaro. -----

I comparenti espressamente rinunciano alla lettura dell'allegato. -----

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti
che lo approvano e lo confermano e quindi meco Notaro lo sottoscrivono. --

Occupa tre facciate di un foglio su cui è scritto da persona di mia fiducia
ed in parte da me Notaro. -----

F.to Alberto D'Oria -----

F.to Piero Lazagna -----

F.to Nicola Varese -----

F.to Oscar Bado -----

F.to Enrico Giuseppe Doria Lamba -----

F.to Riccardo Ridella Notaro -----

o o o o o

METRIO" che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" con l'unito inventario del patrimonio della fondazione, omessane la lettura per espressa rinuncia formulata dai comparenti, i quali danno atto di ben conoscere detti documenti, e previa vidimazione fattane dagli stessi e da me Notaro.

I comparenti espressamente rinunciano alla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che lo approvano e lo confermano e quindi meco Notaro lo sottoscrivono.

Occupava tre facciate di un foglio su cui è scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaro.

F.to Alberto D'Oria

F.to Piero Lazagna

F.to Nicola Varese

F.to Oscar Badò

F.to Enrico Giuseppe Doria Lamba

F.to Riccardo Ridella Notaro

Allegato "A" Rep.n.58.397 Racc.n.16.388

STATUTO ORGANICO DELLA FONDAZIONE

CANEVARI DEMETRIO

IN GENOVA

Art. 1°

La CANEVARI DEMETRIO è una Fondazione di diritto privato, giusta il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in virtù di deliberazione della Giunta regio-

nale n. 1547 in data 5 dicembre 2003. Istituita Fondazione dal Magnifico

DEMETRIO CANEVARI fu Teramo, col Testamento in data 30 Aprile

1623, negli atti del Notaro Vincenzo Monaldi di Roma, e successivo Codi-

cillo in data 7 Settembre 1625, a rogito del Notaro Gerolamo Belli di Mate-

lica pure in Roma, venne dichiarata Opera Pia con R. Decreto in data 12

Marzo 1885. -----

----- Art. 2° -----

1. La Fondazione ha sede legale in Genova - Via Lomellini, 2, e sede se-
condaria in Roma, Vico del Babuino n. 5. -----

----- Art. 3° -----

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, la Fondazione ha
per scopo quello di svolgere le attività di assistenza e beneficenza in con-
formità e nel rispetto delle volontà testamentarie stabilite nel Testamento e
nel Codicillo sopra richiamati. -----

2. La Fondazione, tenuto conto di quanto stabilito nel precedente comma,
persegue, in particolare i seguenti scopi istituzionali: -----

a) eroga una somma annuale a favore del Magistrato di Misericordia in
Genova per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali come previsto dal
testamento; -----

b) eroga contributi e/o sussidi a giovani meritevoli appartenenti a famiglie
povere che intendano conseguire la laurea e il dottorato in discipline uma-
nistiche e/o scientifiche presso l'Università di Genova (pag. 52 § 121;
pagg. 56 e 57 §§ 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 137), ciò anche attraver-
so l'utilizzo diretto del patrimonio immobiliare, archivistico e librario; -----

c) eroga sussidi per la cura e l'assistenza degli infermi indigenti e degli e-

Il Funzionario
(Dott. ssa Monica Limoncini)

marginati; -----

d) eroga sussidi a famiglie, ancorché non residenti nel Comune di Genova, ovvero ad orfani che si trovino in una comprovata condizione di bisogno e/o disagio e/o emarginazione, in vista dell'iscrizione dei figli presso asili nido e/o scuole materne ovvero del sostegno dei medesimi figli in attività scolastiche o attività connesse (pag. 62 §§ 149 e 150); -----

e) persegue, in via residuale, ogni altra attività che rientri nell'assistenza e beneficenza verso i minori e le persone più povere e emarginate purché detta attività sia coerente e compatibile con le altre finalità istituzionali ed i principi che stanno a fondamento ed ispirano l'opera della Fondazione; -----

f) promuove la cultura e le attività culturali in genere, anche attraverso la gestione del proprio patrimonio librario che all'uopo è stato parzialmente affidato alla Berio. -----

g) provvede all'assistenza dei discendenti della famiglia, con particolare riguardo a quelli che si trovano loro malgrado in una situazione di bisogno, tramite l'erogazione di contributi per lo studio ovvero tramite l'erogazione di assegni a persone o a giovani famiglie discendenti dai testatori stessi. ---

3 Gli scopi di cui ai punti b), c), d), e), f) si raggiungono preferibilmente tramite Enti o Organizzazioni riconosciute che offrono garanzie di serietà e comprovata esperienza nel settore. -----


4. La Fondazione può porre in essere tutti gli atti e i negozi di diritto privato funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali. -----

Art. 4°

1. La Fondazione persegue gli scopi istituzionali di cui al precedente art. 3, sia congiuntamente che disgiuntamente, compatibilmente con le rendite



F. Funzionario
(Roberta Rossi)



del proprio patrimonio. In particolare, fatte salve le ipotesi eccezionali di

urgenza e necessità, agli scopi istituzionali sono generalmente destinati i

redditi prodotti annualmente dalla gestione del patrimonio, detratte le spe-

se occorrenti per garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione degli

immobili di proprietà nonché per eventuali spese eccezionali volte ad au-

mentare e/o consolidare il patrimonio della fondazione ovvero migliorare

quello esistente. -----

2. Quanto alle erogazioni di mera beneficenza, spetta alla Deputazione

deliberare tenuto conto delle disponibilità di esercizio. In sede di erogazio-

ne delle risorse suddette il Consiglio di amministrazione avrà riguardo, ol-

tre che alle risorse economiche a disposizione: -----

- del numero e della tipologia di richieste pervenute; -----

- dello scopo ultimo che la domanda intende soddisfare; -----

- del reddito del richiedente e della sua condizione familiare; -----

- delle eventuali situazioni di disagio morale e/o materiale in cui il richie-

dente si dovesse trovare; -----

- dello stato di necessità e/o urgenza. -----

3. La ripartizione delle erogazioni tra i discendenti, di cui all'art. 3, avviene,

sempre ai sensi dell'articolo suindicato, alle condizioni e secondo i criteri

stabiliti nelle tavole di Fondazione. -----

Ai limitati effetti dell'individuazione di tali beneficiari si precisa altresì che,

in virtù di successivi provvedimenti delle magistrature via via competenti,

nell'attuale Sede di vocazione le famiglie partecipanti ai Sussidi sono: -----

a. quelle dei diversi rami discendenti della fu Magnifica Francesca Cane-

vari fu Nicolò fu Domenico Ignazio in Balbi Francesco Maria. -----

6. Qualora nel corso dell'anno vengano a disposizione nuove risorse, comunque, acquisite, da destinare a fini istituzionali, la Deputazione procede secondo quanto stabilito nei precedenti commi 2 e 3. -----

7. A parità di situazione, la Deputazione dà la precedenza secondo l'ordine di presentazione delle domande, salvo che non valuti l'opportunità di ripartire le risorse con un criterio più ragionevole che risponda e soddisfi maggiormente i principi cui si ispira la Fondazione. -----

8. La Deputazione può specificare ulteriormente le modalità ed i criteri di ripartizione e di distribuzione delle risorse, nonché l'ordine di priorità, in un apposito Regolamento che dovrà comunque rispettare i parametri indicati nel presente articolo. Qualora si verificasse il caso (per diminuzioni delle rendite o per cresciuto numero di aventi diritti ai sussidi) che le Rendite della Fondazione non fossero sufficienti a far fronte alle distribuzioni, la Deputazione potrà deliberare una proporzionata riduzione degli assegni previsti agli aventi diritto. -----

9. Qualora la discendenza della Famiglia Canevari dovesse estinguersi, spetterà al Magistrato di Misericordia provvedere all'amministrazione dei beni costituenti il patrimonio della Fondazione assicurando che di essi sia disposto secondo le volontà del testatore. -----

Art. 5° -----

1. L'Amministrazione della Fondazione spetta ad una Deputazione composta da quattro Membri o Deputati di cui un Presidente chiamato Camerlengo, tutti appartenenti alla discendenza dei Canevari. Alle riunioni della Deputazione partecipa con voto deliberativo uno dei Membri dell'amministrazione del Magistrato di Misericordia dalla stessa specialmente delega-

to. -----

2. All'atto dell'approvazione del presente Statuto, risultano in carica, essendo stati nominati ai sensi dello Statuto all'epoca in vigore: -----

- il Marchese Alberto D'Oria, nato a Genova il 14 gennaio 1945, Camerlengo; -----

- il N.H. Prof. Piero Lazagna, nato a Genova il 23 settembre 1936; -----

- il N.H. Enrico Giuseppe Doria-Lamba, nato a Genova il 18 giugno 1951; -

- il N.H. Oscar Bado, nato a Genova il 23 ottobre 1947; -----

- l'Avv. Nicola Varese, nato a Genova il 26 marzo 1958. -----


3. Il Camerlengo è eletto dalla Deputazione nel suo seno. Alla votazione partecipa anche il componente designato dal Magistrato di Misericordia.

Qualora però l'Amministrazione riconoscesse non concorrere in alcuno dei suoi Membri la idoneità richiesta per lo svolgimento di tale funzione, il Camerlengo potrà essere scelto anche fra estranei alla discendenza dei Canevari. -----

4. Il Camerlengo dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso gode di un compenso annuo nella misura determinata dalla Deputazione in rapporto alle rendite della Fondazione ed eventualmente variata, sempre su decisione della Deputazione, ogni qual volta essa ne ravvisi la necessità. --

5. I Deputati sono nominati a vita. Non è previsto compenso per tale funzione, salvo in gettone di presenza per le riunioni della Deputazione. -----

6. Qualora uno dei Deputati cessi dall'incarico per una qualsiasi ragione, la nomina del nuovo spetterà ai soli Deputati restanti in carica. Qualora però fra i discendenti non risultasse persona idonea a tale ufficio essi potranno nominare anche una persona estranea alla discendenza dei Canevari.



[Firma manoscritta]

vari; in questo caso però l'Ufficio durerà per un solo triennio e potrà venire riletto continuando allo spirare del termine l'accennata mancanza di persona idonea fra i discendenti.

7. Verificandosi la mancanza contemporanea di più di due Deputati la nomina dei nuovi dovrà essere fatta dai Discendenti della Famiglia Canevari che verranno convocati a cura dei rimanenti amministratori.

Il membro dell'amministrazione del Magistrato di Misericordia, in compenso della sua opera, gode di una annua corresponsione nella misura determinata dalla Deputazione in rapporto alle rendite della Fondazione nel rispetto delle Tavole di Fondazione ed eventualmente variata, sempre su decisione della Deputazione, ogni qual volta essa ne ravvisi la necessità.

Art. 6°

1. Le riunioni della Deputazione sono ordinarie e straordinarie e vengono presiedute dal Camerlengo od in mancanza dal membro più anziano di nomina; e in caso di parità di data nella elezione, dal più anziano di età.

2. Le riunioni sono convocate dal Camerlengo almeno tre giorni prima della seduta (a mezzo raccomandata, ovvero di posta prioritaria, ovvero mediante fax, telegramma o per via telematica). In caso di eccezionale ovvero di estrema urgenza, da motivare nell'atto di convocazione, la convocazione può avvenire con modalità idonee almeno 24 ore prima.

3. L'invito contiene l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si terrà la riunione nonché l'ordine del giorno.

4. L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna riunione, se non già incluso nella convocazione, sarà comunicato ai Deputati almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l'adunanza.

(Roberta Rossi)

A

Il Funzionario
(Dott.ssa Monica Limoncini)

5. Le riunioni ordinarie hanno luogo due volte all'anno, la prima nel mese di settembre per discutere ed approvare il Bilancio Preventivo, l'altra in maggio per l'approvazione del Conto o Bilancio Consuntivo reso dal Tesoriere, fissare la quota delle rendite annue da reimpiegare e deliberare il modo del reimpiego.

6. Le riunioni straordinarie hanno luogo:
- per provvedere all'elezione del Camerlengo e dei Deputati da sostituire a quelli cessanti;
- per nominare gli impiegati e i collaboratori.

7. In generale, le riunioni hanno luogo, su iniziativa del Camerlengo o di almeno due Deputati, ogni qualvolta possa occorrere per disbrigo delle pratiche da approvarsi con deliberazione dell'Amministrazione.

8. La Deputazione non può deliberare su proposte non indicate negli avvisi di convocazione, salvo che il Camerlengo non lo richieda espressamente in relazione a fatti sopravvenuti alla comunicazione della convocazione ovvero sui quali è opportuno e/o necessario che l'Amministrazione provveda.

Art. 7°

1. Le riunioni sono valide se intervengono almeno tre degli amministratori, compreso fra questi il membro delegato del Magistrato di Misericordia.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessario che vengano approvate a maggioranza assoluta di voti, quando soli tre Amministratori intervengono alla riunione e fra essi sia il Membro delegato del Magistrato di Misericordia, si richiede la unanimità.

3. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.

Il Funzionario
(Roberta Rossi)

4. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. -----

5. A parità di voti la proposta s'intende respinta. -----

6. Nel caso in cui un Deputato si trovi in una situazione di conflitto di interessi in merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. In tal caso la sua presenza è comunque computata per la verifica del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo. Il Deputato che non ottempera agli obblighi posti al presente comma risponde dei danni che derivino alla Fondazione per effetto della sua inosservanza. -----

Art. 8°

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario della Fondazione (o in caso di sua mancanza dal più giovane dei Deputati) che li sottoscrive unitamente al Camerlengo. -----

2. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione. -----

3. I consiglieri hanno diritto che nel verbale risulti il proprio voto e i motivi dello stesso. -----

4. I processi verbali devono essere annualmente progressivamente numerati e conservati in archivio. -----

Art. 9°

1. La Deputazione provvede, in generale all'Amministrazione della Fondazione e al suo funzionamento e, più in particolare: -----

- approva il bilancio e gli atti di amministrazione dei beni; -----

- delibera, quando occorre, la modificazione dello Statuto; -----

Handwritten initials or mark.

Il Funzionario
(Dot)ssa Monica Limoncini

- adotta e modifica i regolamenti;
- delibera sui criteri e sulle modalità di distribuzione delle risorse disponibili a norma dello Statuto;
- provvede a formare ed aggiornare l'elenco e Albero Genealogico secondo le norme stabilite dall'art. 108 del Testamento;
- determina le condizioni dei contratti da stipularsi dal Camerlengo;
- delibera sulle alienazioni, sulle locazioni e sui comodati, sugli acquisti e sulle permutate di beni mobili e immobili;
- delibera sull'iscrizione e sulla cancellazione di ipoteche anche legali e sulla loro riduzione;
- delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione di servitù e sulla divisione di eredità;
- delibera sulla esazione e sull'impiego di somme e capitali di ogni genere;
- delibera sulle liti che la Fondazione dovesse sostenere, come attrice e come convenuta a qualsiasi livello, nominando legali e procuratori alle liti;
- delibera in ordine ai ricorsi e contro-ricorsi alle autorità amministrative, finanziarie e politiche;
- affida, se necessario ovvero ritenuto opportuno, incarichi di assistenza e consulenza;
- delibera in ordine all'accettazione delle eredità e su tutto quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio;
- delibera sui pagamenti e sull'uso delle rendite a norma dell'art. 4 del presente Statuto;
- designa il membro che, in caso di impedimento del Camerlengo, debba



Il Funzionario
(Dott.ssa Monica Limancini)

sostituirlo delegandolo all'uopo; -----

- nomina il revisore dei conti; -----

- delibera, infine, su ogni altro atto che riguardi l'amministrazione del patri-

monio, l'uso delle rendite ed ogni altra questione ad esso demandata dal-

lo Statuto della Fondazione nonché dalla legge e dai regolamenti dello

Stato, della Regione, del Comune, e comunque sia finalizzato al perseguim-

ento ed al raggiungimento degli scopi istituzionali. -----

Art. 10°

1. Il Camerlengo, oltre alle attribuzioni comuni che ha con gli altri ammini-
stratori: -----

- sovrintende all'andamento dell'amministrazione; -----

- cura l'esecuzione delle deliberazioni della Deputazione; -----

- ha la rappresentanza legale dell'ente; -----

- convoca le adunanze di cui all'art. 6 dello Statuto; -----

- stipula i contratti e ne cura la trascrizione provvedendo, se del caso, alla
rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie; -----

- presiede alle procedure concorsuali, stipula i relativi contratti e dispone
di tutti gli atti necessari nell'interesse della Fondazione; -----

- ordina i mandati di pagamento e li sottoscrive unitamente al Segretario
della Fondazione; -----

- provvede alla osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla esecuzione
degli ordini delle superiori Autorità, al pagamento delle spese stanziato in
bilancio; -----

- esercita i poteri del datore di lavoro, ivi compresi quelli disciplinari, so-
spendendo per gravi e urgenti motivi gli impiegati e i salariati e prenden-

Il Funzionario
(Dott.ssa Monica Limongini)

do, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo ri-

ferire alla Deputazione alla prima adunanza da convocare, se del caso,

entro breve termine; -----

- sottoscrive la corrispondenza ufficiale; -----

- riferisce sul contenzioso; -----

- dispone ogni altro intervento che per effetto della carica, la Legge, lo

Statuto e i regolamenti gli attribuiscono. -----

2. In caso di vacanza ed anche di legittimo impedimento, le veci del Ca-

merlengo sono provvisoriamente assunte dal deputato più anziano. -----

Art. 11° -----

1. Le funzioni di Segretario sono svolte da persona incaricata dalla Depu-

tazione. Esso potrà essere scelto anche al di fuori del personale dipen-

dente dell'Ente. Nel caso in cui il segretario sia assente dalla sede ovvero

sia impedito in via transitoria a svolgere le sue funzioni e, comunque, in

mancanza di esso ovvero in caso di vacanza del posto, dette funzioni sa-

ranno assunte dal membro della Deputazione più giovane di età. -----

2. Il servizio di Tesoreria è svolto da un Istituto Bancario. -----

Art. 12° -----

1. Con delibera della Deputazione un Deputato è destinato alla contabilità.

2. Esso esercita poteri di vigilanza su tutto quanto attiene alla Contabilità

e alla Tesoreria, la riscossione delle entrate e l'impiego dei capitali. Verifi-

ca, inoltre, il conto di cassa presentato periodicamente dal Tesoriere. -----

3. Cura il deposito delle somme eccedenti i bisogni di amministrazione. ---

4. Con delibera del Consiglio uno o più amministratori sono destinati alla

vigilanza sui beni immobili. -----

5. Essi propongono e sottopongono all'approvazione del Consiglio le riparazioni, i restauri, i contratti di affitto e le disdette. -----

----- Art. 13° -----

1. La Deputazione nomina un Revisore dei Conti scegliendolo nella prima seduta tra gli iscritti nell'elenco dei Revisori Ufficiali, e ne stabilisce il compenso. -----

2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere confermato. Esso cessa dall'incarico per dimissioni ovvero a seguito di delibera della Deputazione purché vi sia una giusta causa. -----

3. Il revisore vigila sulla corretta applicazione del presente Statuto riferendo alla Deputazione alla prima riunione utile circa le violazioni riscontrate. -

4. Il revisore esprime un parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo della Fondazione riferendone alla Deputazione. Per porlo in grado di adempiere a tale funzione la Deputazione deve consegnare al revisore una copia dei documenti almeno 15 giorni prima della convocazione della riunione chiamata a deliberare circa la sua approvazione. -----

----- Art. 14° -----


1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio esistente all'atto della privatizzazione e dalle successive implementazioni per effetto di donazione, eredità o legato, elargizioni o contribuzioni da parte di Enti pubblici o privati o da persone fisiche. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti si intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali. -----

2. In particolare, il patrimonio della Fondazione è costituito da Beni immobili siti in Roma ed in Genova e da titoli di Stato o titoli simili così come

descritti nell'inventario di cui all'allegato "A1" del presente Statuto. -----

3. Per la dismissione di tali beni, anche al fine di reperire le risorse necessarie per consentire la straordinaria manutenzione degli immobili, è richiesta una delibera della Deputazione assunta secondo la maggioranza di cui all'art. 11, comma 2. -----

4. Qualora la dismissione di tali beni non sia richiesta per reperire le risorse necessarie alla straordinaria manutenzione degli immobili, i proventi devono essere reinvestiti nell'acquisto di beni più idonei al raggiungimento delle medesime finalità. -----



----- Art. 15° -----

1. Fino a diversa statuizione della Deputazione, la Fondazione adotta il regime di contabilità finanziaria con bilancio di previsione e conto consuntivo.

2. La Fondazione deve tenere le scritture contabili che siano richieste dalla sua natura e dalle proprie dimensioni e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. --

----- Art. 16° -----

1. E' oggetto di disposizione regolamentare ogni materia che non formi oggetto di disposizione statutaria. -----

2. In particolare, le modalità di erogazione di quanto previsto dall'art. 3, l'esatta individuazione degli aventi diritto, il funzionamento degli organi e degli uffici e quant'altro è necessario per il raggiungimento degli scopi istituzionali verranno disciplinati dal Regolamento Organico da emanarsi dalla Deputazione entro un anno dall'approvazione del presente Statuto. -----

----- Art. 17° -----

Roberta Rossi

1. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le norme del codice civile nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti e che saranno emanate in materia attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 18°

1. Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate con delibera della Deputazione assunta secondo la maggioranza di cui all'art. 11, comma 2.

2. Le modifiche devono essere approvate dalla Regione. Le modifiche entrano in vigore dalla data di approvazione.

F.to Alberto D'Oria

F.to Piero Lazagna

F.to Nicola Varese

F.to Oscar Bado

F.to Enrico Giuseppe Doria Lamba

F.to Riccardo Ridella Notaro

